



Comune di Castiglione della Pescaia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. n. 106 del 28/12/2023

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Riferimenti normativi e oggetto	pag. 1
Articolo 2 - Competenze	pag. 1
Articolo 3 - Responsabilità	pag. 1
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 2
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 2

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori	pag. 2
--	--------

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 - Obitorio e norme per le imprese funebri	pag. 3
Articolo 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 4
Articolo 9 - Fornitura gratuita dei servizi cimiteriali	pag. 5
Articolo 10 - Piastrina di riconoscimento	pag. 5

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso	pag. 6
Articolo 12 - Trasporti funebri	pag. 6
Articolo 13 - Orario dei trasporti	pag. 6
Articolo 14 - Norme generali per i trasporti	pag. 7
Articolo 15 - Riti religiosi	pag. 7
Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale	pag. 7
Articolo 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 7
Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 8
Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 8
Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 8
Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 8

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 22 - Elenco cimiteri	pag. 9
Articolo 23 - Disposizioni generali - Vigilanza	pag. 9
Articolo 24 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 9
Articolo 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 10
Articolo 26 - Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione	pag. 10

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 - Disposizioni generali	pag. 10
Articolo 28 - Piano Regolatore Cimiteriale	pag. 10

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 - Inumazione	pag. 11
Articolo 30 - Cippo	pag. 12
Articolo 31 - Tumulazione	pag. 12
Articolo 32 - Deposito provvisorio	pag. 12

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie	pag. 13
Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 13
Articolo 35 - Esumazione straordinaria	pag. 14
Articolo 36 - Estumulazioni	pag. 14
Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 15
Articolo 38 - Raccolta delle ossa	pag. 15
Articolo 39 - Oggetti da recuperare	pag. 15
Articolo 40 - Disponibilità dei materiali	pag. 16

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 16
Articolo 42 - Urne cinerarie	pag. 17
Articolo 43 - Affidamento delle ceneri	pag. 17
Articolo 44 - Dispersioni delle ceneri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione	pag. 18
Articolo 45 - Consegna dell'urna cineraria	pag. 18
Articolo 46 - Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 18
Articolo 47 - Rinuncia affidamento urna cineraria	pag. 18
Articolo 48 - Senso comunitario della morte	pag. 18
Articolo 49 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri	pag. 19
Articolo 50 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri	pag. 19

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51 - Orario	pag. 20
Articolo 52 - Disciplina dell'ingresso	pag. 20
Articolo 53 - Divieti speciali	pag. 20
Articolo 54 - Riti funebri	pag. 21
Articolo 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag. 21
Articolo 56 - Fiori e piante ornamentali	pag. 21
Articolo 57 - Materiali ornamentali	pag. 21

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 - Sepolture private	pag. 22
Articolo 59 - Durata delle concessioni	pag. 22
Articolo 60 - Modalità di concessione	pag. 23
Articolo 61 - Deroga alla modalità di concessione	pag. 23
Articolo 62 - Uso delle sepolture private	pag. 23
Articolo 63 - Manutenzione, canone annuo	pag. 24
Articolo 64 - Costruzione dell'opera - termini	pag. 24

CAPO II - DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE

Articolo 65 - Divisione - Subentri	pag. 24
Articolo 66 - Rinuncia di concessione a tempo determinato alla durata massima prevista	pag. 24

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 67 - Revoca	pag. 25
Articolo 68 - Decadenza	pag. 25
Articolo 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 25
Articolo 70 - Estinzione	pag. 26

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 71 - Accesso al cimitero	pag. 26
Articolo 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 26
Articolo 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale	pag. 27
Articolo 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo	pag. 27
Articolo 75 - Introduzione e deposito di materiali	pag. 27
Articolo 76 - Orario di lavoro	pag. 27
articolo 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	pag. 27
Articolo 78 - Vigilanza	pag. 28
Articolo 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 28

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80 - Mappa	pag. 28
Articolo 81 - Annotazioni in mappa	pag. 29
Articolo 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 29
Articolo 83 - Schedario dei defunti	pag. 29

Articolo 84 - Scadenario delle concessioni pag. 29

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85 - Presunzione di legittimazione pag. 30

Articolo 86 - Concessioni pregresse pag. 30

Articolo 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio pag. 30

Articolo 88 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento pag. 30

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Riferimenti normativi e oggetto

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 Regolamento Nazionale Polizia Mortuaria;
 - D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - L.R. N. 16 del 25.02.2000;
 - Legge n. 26 del 28.02/2001;
 - Legge n. 130 del 30.03.2001;
 - D.P.R. n. 254 del 15.07/2003;
 - L. r. N. 29 DEL 31/05/2004;
 - L.r. n. 18 DEL 04.04.2007;
 - L.R n. 66 del 12.11.2013.

2. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare dalla morte delle persone alla pubblica salute e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o da soggetto da lui delegato, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. L'intero ciclo dei servizi cimiteriali e funebri è gestito a mezzo di Società a capitale pubblico inseguito denominata "Società".

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di cui all'art. 9;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, nel solo caso di deposizione di salma per effettuazione di autopsie e/o riscontri diagnostici;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) sosta dell'urna cineraria o cassetta di resti mortali presso la camera mortuaria del cimitero di Castiglione della Pescaia fino al termine di affidamento o dispersione delle ceneri o tumulazione dell'urna cineraria o della cassetta ossario e comunque per un periodo massimo non superiore a trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, nel caso in cui il procedimento di collocazione dell'urna cineraria o della cassetta ossario così come previsto dall'art. 42 lett. c) del presente regolamento non sia concluso per inerzia del richiedente o comunque per cause non oggettive e diverse da caso fortuito e/o forza maggiore, verrà assegnato all'interessato, da parte del Sindaco, un congruo termine entro cui provvedere alla collocazione dell'urna cineraria. Decorso inutilmente tale termine, le ceneri del defunto potranno sostare presso i locali cimiteriali soltanto a titolo oneroso, la cui tariffa sarà stabilita dalla Giunta Municipale;
La conservazione dei contenitori in obitorio non dovrà essere comunque superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo senza aver ricevuto disposizione da parte degli aventi titolo, verrà predisposta la deposizione in ossario comune o la dispersione in cinerario comune.
 - g) la nuova inumazione nel caso di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni (secondo ciclo di inumazione) o estumulazioni ordinarie.
 - h) dispersione ceneri nel cinerario comune.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio cimitero del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura in ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio può ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
Al di fuori dei casi indicati dall'art. 13 del DPR 285/90, la sosta del cadavere in obitorio è consentita soltanto a titolo oneroso, la cui tariffa sarà stabilita dalla Giunta Comunale.
 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'AZ. USL 9 di GR, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
 7. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
 8. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
 9. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Obitorio e norme per le imprese funebri

1. L'obitorio sarà aperto al pubblico tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in presenza dei familiari.
2. L'apertura e la chiusura dei locali alle ore stabilite dal presente articolo, è assicurata dalla presenza dell'addetto in turno.
3. I locali dell'obitorio nelle ore notturne devono essere interdette al pubblico, fatta salva autorizzazione scritta del Responsabile di Polizia Mortuaria (Sindaco).
4. Le Imprese sono tenute all'osservanza delle regole deontologiche della categoria e tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e aggiornato sulla materia in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. E' vietato alle Imprese utilizzare per le proprie attività dipendenti della Società e/o dal corrispondere ad esso compensi sotto qualsiasi forma.
6. È fatto divieto al personale delle Agenzie di Onoranze Funebri di pubblicizzare anche indirettamente in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo la propria attività all'interno della struttura. Sono consentite le personalizzazioni solo sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme ecc), limitatamente al periodo di esposizione del defunto.
7. L'accesso all'obitorio da parte degli addetti delle Agenzie di Onoranze Funebri è possibile solo

previa esibizione agli operatori addetti della delega firmata dai familiari. Il personale dell'Agenzia deve rendersi sempre identificabile, può accedere all'obitorio solo nelle fasce orarie di apertura del servizio e si trattiene soltanto per:

- operazioni di composizione e vestizione del defunto;
 - consegna del materiale per le esequie (cassa, addobbi, fiori, foto, ecc.), da effettuarsi in un unico momento e per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni;
 - organizzazione della partenza del feretro, limitata a un'ora prima della partenza (o meno) su specifiche esigenze locali.
8. Il personale delle Agenzie di Onoranze Funebri deve provvedere, al termine delle operazioni di vestizione e composizione del defunto, al riordino dei locali, alla sanificazione e disinfezione del tavolo per la vestizione mediante le procedure definite dalle singole strutture.
 9. La raccolta dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle regole della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti speciali.
 10. Il posizionamento e la manipolazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali sanitari (assimilabili agli urbani e non) è a carico della società ed i contenitori devono permanere presso di essa.
 11. terminate le operazioni di vestizione e composizione del defunto, ove previsto, l'operatore dell'Agenzia di Onoranze Funebri consegna la chiave di accesso al personale addetto e firma l'apposito registro.
 12. La sosta di mezzi di trasporto con i contrassegni dell'agenzia (al massimo due mezzi per Agenzia) è consentita negli spazi adiacenti all'obitorio per il tempo strettamente necessario alle operazioni di:
 - carico-scarico dei materiali utili per addobbare la sala esposizione feretri;
 - carico della salma sull'auto funebre per il trasporto verso il luogo delle esequie.
 13. Per tutte le salme accolte presso l'obitorio è prevista la compilazione di uno specifico registro a cura degli operatori dell'Agenzia di Onoranze Funebri contenente le seguenti informazioni:
 - nome e cognome del defunto
 - data di nascita e di decesso
 - provenienza (abitazione, altra struttura, altro ospedale, ecc.)
 - denominazione dell'Agenzia che effettua il trasporto e sede di attività
 - data e ora di arrivo nella sala vestizione
 - orario di allontanamento dalla sala vestizione
 - data e ora di partenza del feretro dall'obitorio
 - firma dell'operatore dell'Agenzia che compila il registro

Articolo 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 36, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29

del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 1 lettera b).
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della AZ. USL 9 DI GR, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 9

Fornitura gratuita dei servizi cimiteriali

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non siano in vita parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile.
2. Il Comune fornisce altresì il trasporto gratuito quando il feretro sia di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
3. Il Comune provvede inoltre ai costi relativi ai servizi cimiteriali necessari per tutto il periodo di durata dello stato di indigenza del richiedente;
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'ufficio Politiche Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, fornita dall'assistente sociale.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi)

riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi ai forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il dirigente dei Servizi di igiene pubblica della AZ. USL 9 di GR vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 12

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 13

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito.

Articolo 14

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti funebri vengono autorizzati dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato, ed effettuati ad orario antimeridiano dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 20.00
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
3. L'obitorio è aperto al pubblico nei giorni e con gli orari indicati all'art. 7 c.1 del presente Regolamento. I trasporti delle salme presso o da altre sedi possono avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura della Camera Mortuaria, compatibilmente con la disponibilità dei locali, con la tempistica necessaria alla predisposizione dell'idonea documentazione
4. L'apertura, la chiusura e la custodia dei locali negli orari previsti sono assicurate da personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per la Società.
5. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Spetta al personale del Gestore del cimitero che riceve il feretro compilare il verbale di presa in consegna in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore;
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la documentazione di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
- 3.

Articolo 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AZ. USL 9 DI GR prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò

- sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
 3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AZ. USL 9 DI GR dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della AZ. USL 9 DI GR o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 25 comma 2 del D.P.R. 285/90.

Articolo 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art 25 del D.P.R. 285/90.

Articolo 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 42.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Monumentale: Castiglione della Pescaia;
- b) di Circostrizione:
 - Buriano;
 - Tirli;
 - Vetulonia;

Articolo 23

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o soggetto da lui delegato.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V del TUEL 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune tramite la Società le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AZ. USL 9 di GR controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 24

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di quelle persone, che pur non facenti parte degli aventi diritto normati all'articolo successivo ne abbiano, in vita, fatta espressa richiesta. Il Consiglio Comunale sentite le singole motivazioni esprimerà il Nulla Osta al seppellimento.
2. A richiesta potranno essere accolte in detto reparto anche le salme dei cittadini onorari.
3. Alle Confessioni Religiose diverse da quella cattolica che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei membri della loro Comunità, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata in uno dei cimiteri presenti all'interno del territorio comunale.

Articolo 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone decedute fuori dal Comune ma che abbiano avuto in esso in vita la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente all'interno dei cimiteri del territorio comunale;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 dei soggetti di cui ai punti precedenti;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone di cui ai punti precedenti;
 - f) ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con i residenti, che in vita si siano distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche, per gli atti insigni o per il particolare rilievo avuto nella storia cittadina o per servizi resi alla Comunità.
 - g) Coloro che hanno sepolte le salme del padre, della madre o del figlio, o del coniuge, o del convivente con il quale aveva costituito in vita famiglia di fatto nella medesima sepoltura per il ricongiungimento.

Articolo 26

Ammissione nei cimiteri di Circostrizione

1. Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone elencate che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 28.

Articolo 28

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della

- AZ. U.S.L. di GR. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n. 142 e ss.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica (Edilizia Privata e Pubblica del Comune) dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - g) di prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico in uno dei cimiteri presenti nel territorio comunale.
 4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
 7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento dei diritti ovvero gratuitamente agli indigenti ex art. 9 del presente regolamento.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. Il Comune è tenuto a garantire la disponibilità di fosse comuni nell'ambito del territorio comunale. L'accoglimento delle richieste di sepoltura, a cura dell'addetto del servizio di custodia,

è subordinata a tale disponibilità nel cimitero del capoluogo ovvero in quelli delle frazioni.

Articolo 30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I privati possono installare in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 25 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285

Articolo 31

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 32

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito.
2. La concessione provvisoria è ammessa e pagata posticipatamente mediante tariffa giornaliera (25% del prezzo del loculo diviso 180 giorni) moltiplicata per i giorni di sosta nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che richiedono la sepoltura per inumazione nel caso in cui vi siano esumazioni ordinarie programmate ex art. 33 e la durata del deposito non sia superiore a sette giorni. Nel caso in cui l'operazione di esumazione non andasse a buon fine per incompiuta mineralizzazione del cadavere, il feretro potrà essere inumato sulla base della disponibilità di fosse comuni nell'intero territorio comunale (frazioni comprese) ovvero, in deroga al disposto dell'art. 60 del presente regolamento, sarà automaticamente collocato in posizione corrispondente all'ultima fila in alto.
3. Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, la quale risulti essere in

costruzione da parte del Comune, il feretro sarà provvisoriamente riposto in apposito loculo previo pagamento del 50% del costo del loculo in acconto prezzo. In tale caso il concessionario del loculo provvisorio non corrisponderà i diritti per l'estumulazione della salma al fine di depositarla in loculo destinato alla tumulazione definitiva nè dovrà provvedere al pagamento dei diritti tecnici dovuti all'Azienda Sanitaria Locale per la presenza sul posto dell'ufficiale sanitario durante le operazioni di estumulazione straordinaria a carico del Comune.

4. Nel caso in cui le tariffe relative alle concessioni di sepolture private, nel lasso di tempo compreso tra la tumulazione provvisoria e quella definitiva subiscano variazioni, il soggetto concessionario sarà tenuto a corrispondere la somma pari alla differenza tra la cifra versata in acconto prezzo e la tariffa di concessione in vigore al momento del decesso.
5. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.
7. E' consentita la collocazione di cassette di resti mortali o di urne cinerarie in unico tumulo, anche in presenza di un feretro per tutti coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, salvo che nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre salvo disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito degli addetti alle operazioni cimiteriali, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 34

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali che hanno luogo nel territorio del Comune.
2. E' compito dell'addetto incaricato dalla Società registrare le operazioni cimiteriali avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Annualmente l'addetto incaricato curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
6. I resti dei cadaveri risultanti inconsunti oltre il secondo ciclo di inumazione devono essere portati a

cremazione per permettere la riattivazione del terreno e di conseguenza altre inumazioni.

I familiari, presi accordi con la Società potranno assistere all'operazione mantenendo le distanze di sicurezza; per quanto possibile le operazioni si svolgeranno proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati. Sono esclusi gli estranei, che non possono avvicinarsi alla fossa delimitata.

7. Gli interessati, all'atto dell'esumazione, indicano contestualmente la scelta di destinazione dei resti. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.
8. Le esumazioni ordinarie, sono eseguite con oneri a carico del Comune solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa. Il predetto servizio è a pagamento negli altri casi.

Articolo 35 **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima dei termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e comunque non oltre i 12 mesi successivi alla sepoltura.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Le operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria sono autorizzate con ordinanza del Sindaco e devono essere effettuate necessariamente alla presenza del coordinatore sanitario dell' AZ. USL 9 di GR.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' AZ. USL 9 DI GR dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della AZ. USL 9 DI GR o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 36 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato non inferiore a 40 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 40 anni;
 - b) a necessità dell' Amministrazione Comunale qualora sia scaduta la concessione o si tratti di tombe o loculi in stato di abbandono richiesta dei familiari qualora, trascorsi 40 anni dalla tumulazione, l'Amministrazione Comunale non ne abbia necessità;
 - c) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Sono vietate estumulazioni straordinarie per tutti quei casi di mero trasferimento della salma o urna cineraria o cassetta resti mortali da un loculo concesso a titolo definitivo ad un altro, salvo diversamente disposto dal Sindaco e/o Autorità Giudiziaria.
5. Le operazioni di estumulazione straordinaria sono autorizzate con ordinanza del Sindaco e possono essere effettuate necessariamente alla presenza del coordinatore sanitario dell' AZ. USL 9 di GR.

6. Entro il mese di settembre di ogni anno l'addetto incaricato cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazioni dei defunti e per tutto l'anno successivo.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono cremati o raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione anche privata, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 37

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dietro pagamento di diritti il cui importo è stabilito dalla Giunta Municipale.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa stabilita con atto di Giunta Municipale.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa salvo le condizioni di cui al precedente art. 9. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 38

Raccolta delle ossa

1. I resti mortali provenienti dalle esumazioni e estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o loculo già in concessione, collocazione in celle ossario o ne sia richiesta la cremazione.
2. Nel caso di collocamento in sepoltura privata o loculo già in concessione la Società provvederà ad effettuare apposita comunicazione al coordinatore sanitario dell'AZ. U.S.L. di GR.
3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'Az. U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del Servizio di

custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in triplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante, l'altro trasmesso al Sindaco e l'ultimo conservato agli atti della Società.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'addetto incaricato della Società che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40 **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o qualora gli stessi non siano riutilizzabili destinare i materiali di risulta allo smaltimento presso siti di smaltimento autorizzato. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

C R E M A Z I O N E

Articolo 41

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3, punto 1 lett. a), della Legge 30 marzo 2001, n. 130, spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella

della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Articolo 42

Urne cinerarie

1. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 - c) conservata all'interno del cimitero nelle cellette ossario o depositata in cappelle/tombe appartenenti a privati o Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti/e in aree cimiteriali avute in concessione dal Comune, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
2. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari o celle ossario.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, previo pagamento della somma indicata in tariffa stabilita con atto di Giunta Municipale;
4. L'urna cineraria destinata alla tumulazione o affidamento dovrà recare all'esterno il cognome , il nome , la data di nascita e quella di morte del defunto;
5. L'urna dovrà essere di materiale resistente e infrangibile (lettera d del paragrafo 14.1 della cir. Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993) in modo da poter essere sigillata con saldatura a freddo, con rivetti e/o collanti di sicura e duratura presa, nel caso di urna contenenti ceneri destinate alla dispersione in mare dovranno essere realizzate in materiale altamente biodegradabile (sale, sabbia e/o cellulosa) per facilitare la naturale decomposizione a contatto con l'acqua.

Articolo 43

Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma I, lett. b), numeri 1) e 2) della Legge 130/2001 o da chi può manifestare la volontà, ai sensi dell'art. 3, comma I, lett. b) numeri 3) e 4) della suddetta legge, così come modificato e integrato dalla L. 29/2004 e dalla LRT 12/11/2013 n. 66.
2. Il soggetto che intende ottenere l'urna cineraria in affidamento deve presentare al competente ufficio di stato civile istanza con la quale si richiede l'affidamento dell'urna allegando altresì la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del presente Regolamento.
3. Al termine dell'istruttoria il Sindaco rilascerà autorizzazione la quale dovrà essere inviata in copia anche all'ufficio cimitero e/o al soggetto concessionario dei servizi cimiteriali.
4. Nel caso in cui il soggetto affidatario delle ceneri intenda depositare l'urna cineraria secondo

quanto previsto dal presente Regolamento all'art. 42 dovrà esibire all'Ufficio Cimitero copia del verbale di affidamento.

Articolo 44

Dispersioni delle ceneri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma I lett. d) della Legge 130/2001 smi.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata ad uno dei soggetti di cui all'art. 41 del presente Regolamento.

Articolo 45

Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Articolo 46

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) pozzo cinerario comune;
 - b) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - c) nei laghi oltre cento metri dalla riva nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - d) nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - e) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle Province e dalla Regione;
 - f) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto con il consenso dei proprietari. Tale attività non può essere svolta per fini di lucro;
 - g) in aree extraurbane non private a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, sia in forma aggregata che in forma singola.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma I numero 8 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Articolo 47

Rinuncia affidamento urna cineraria

1. L'affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'affidamento delle ceneri e con autorizzazione del Sindaco conferirle al cimitero per la sepoltura in celletta, loculo o dispersione nel cinerario comune; In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia degli altri affidatari.
2. L'affidamento personale cessa con la morte dell'affidatario. In tal caso i soggetti aventi titolo potranno presentare una nuova richiesta al Sindaco per il rilascio di una nuova autorizzazione all'affidamento oppure chiedere autorizzazione al Sindaco per la sepoltura in celletta, loculo o dispersione nel cinerario comune.

Articolo 48

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, sia nel caso di dispersione delle ceneri, dovrà essere realizzata nel

cimitero comunale, a carico del soggetto affidatario dell'urna o incaricato alla dispersione delle ceneri o di qualunque avente causa del defunto, un'apposita targa di dimensioni 15 x 10 cm contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. A tal scopo, il Sindaco provvede ad individuare appositi spazi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 49

Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri

1. Il soggetto affidatario deve presentare al competente Ufficio dello Stato Civile istanza con la quale richieda l'affidamento dell'urna cineraria. Alla suddetta istanza deve essere allegato il documento dal quale risulti la volontà espressa dal defunto di essere affidato al soggetto istante. In mancanza, il soggetto richiedente dovrà dichiarare nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di essere a conoscenza della volontà del defunto di voler affidare le proprie ceneri al soggetto richiedente.
2. Al termine dell'istruttoria il Sindaco rilascerà la prescritta autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere esibita dal soggetto affidatario alla Società che provvederà a consegnargli l'urna contenente le ceneri. Di tale attività dovrà essere redatto verbale in doppio originale sottoscritto sia dall'incaricato della Società, sia dal soggetto affidatario.
3. La Società provvederà a trasmettere copia del suddetto verbale al competente Ufficio dello Stato Civile entro 5 giorni dall'avvenuta consegna.
4. Qualora vi sia la richiesta di affidamento di ceneri di persone che in vita avevano la residenza in altri comuni da parte di cittadini residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, vi è l'obbligo del richiedente di ottenere il prescritto nulla-osta del Comune di Castiglione della Pescaia per la presa in carico delle ceneri, nonché l'obbligo della dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso in cui l'affidatario cambi il luogo di conservazione dell'urna cineraria, lo stesso dovrà comunicare tale evento all'Autorità Comunale entro sette giorni dall'avvenuta variazione.

Articolo 50

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune. Il soggetto individuato dal defunto per la dispersione delle ceneri deve presentare al competente Ufficio dello Stato Civile istanza per la dispersione delle stesse. Alla suddetta istanza deve essere allegato il documento comprovante la volontà espressa del defunto di voler disperdere le proprie ceneri. In mancanza, il soggetto richiedente dovrà dichiarare nei modi e nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di essere a conoscenza della volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri.
2. Al termine dell'istruttoria il Sindaco rilascerà la prescritta autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere esibita dal soggetto autorizzato alla dispersione delle ceneri agli addetti alle operazioni cimiteriali.
3. Il soggetto autorizzato alla dispersione delle ceneri dovrà provvedere a redigere apposito verbale nel quale attesta, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione e ne consegna copia all'ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, entro cinque dall'avvenuta dispersione.
4. Durante l'atto di dispersione delle ceneri sono ammesse forme rituali di commemorazione.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 52 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 53 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti
 - d) rimuovere alle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal

personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 54 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.
- 3.

Articolo 55 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Sindaco in relazione al carattere del cimitero con ordinanza che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi che prevedono delle particolari espressioni devono essere approvate dal Sindaco. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere anch'esse autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87 del presente Regolamento.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero perché non rispondenti al pubblico decoro del cimitero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 56 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di vigilanza e custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 57 **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Gestore del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/;
 - le salme destinate ad esservi accolte;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 -

Articolo 59 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) 99 anni per le cappelle private
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
- 3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
- 4. Nel caso di concessione di sepolture individuali private in posizione attigua a quella del coniuge o convivente defunto con il quale aveva costituito in vita famiglia di fatto, la stessa avrà decorrenza dalla data di tumulazione.

Articolo 60

Modalità di concessione

1. La concessione di sepoltura individuale privata in posizione attigua a quella già rilasciata al coniuge deceduto, può essere concessa al coniuge o convivente superstite con il quale aveva costituito in vita famiglia di fatto, purché abbia compiuto il 70° anno di età. Tale richiesta ai fini dell'accoglimento dovrà essere avanzata nel momento del rilascio della concessione facente capo al coniuge defunto e, per il Cimitero ubicato nel Capoluogo, l'accoglimento è altresì subordinato alla disponibilità di almeno 200 loculi ancora da assegnare.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità, la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 61

Deroga alla modalità di concessione

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 60 del presente regolamento, è prevista, in caso di richiesta di concessione da parte del coniuge o convivente superstite, l'interruzione dell'ordine di assegnazione laddove non venga garantita la concessione di loculi attigui.

Articolo 62

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, come sancito dagli artt. 74, 75, 76, 77, 78 del Codice Civile.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari o della famiglia del

concessionario di cui al punto 2, la tumulazione di salma di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Articolo 63

Manutenzione, canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 64

Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni in uso di aree per le sepolture di famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE

Articolo 65

Divisione - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62 comma 2 sono tenuti a darne comunicazione alla Società entro 12 mesi dalla data di decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dalla Società esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 62, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza di concessione.

Articolo 66

Rinuncia di concessione a tempo determinato alla durata massima prevista

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo

- determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 10% dell'intero importo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 67

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R.10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 68

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 60, comma 5;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 64 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile della Società.

Articolo 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 70

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 68 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 71

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera del Comune stesso oppure di privati imprenditori a loro libera scelta, con applicazione delle tariffe apposte con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Cimitero da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare nel cui caso dovrà essere rilasciata autorizzazione dal Comune.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 53 in quanto compatibili.

Articolo 72

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente

- regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
 3. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
 4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Gestore del cimitero.
 5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Gestore del cimitero lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 73

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati alla costituzione in favore del Comune di polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione delle opere e/o di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a € 1.000,00.

Articolo 74

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Gestore del cimitero.

Articolo 75

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Sindaco.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ed altri materiali similari.

Articolo 76

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è quello previsto per l'accesso dei visitatori al Cimitero, salvo limitazione temporanea per lo svolgimento di funerali od operazioni cimiteriali.

articolo 77

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 78

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 71 e 73.

Articolo 79

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80

Mappa

1. Presso la Società è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni

- relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 81

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo il disposto di cui agli artt. 52, 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
3. Nel registro di cui al comma 1 del presente articolo devono essere annotati i seguenti dati:
 - a) l'affidatario dell'urna cineraria con la descrizione del luogo di residenza e dove verrà conservata con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che i dati anagrafici del defunto cremato;
 - b) il luogo e la data di dispersione delle ceneri.

Articolo 83

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La Società, sulla scorta del registro di cui all'art. 84, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto,
 - b) il numero della sepoltura.

Articolo 84

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. La Società è tenuta a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco distinto per cimitero delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio oggetto del presente Regolamento s'intende che agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e/o aventi diritto e con il loro preventivo consenso, reso nelle forme consentite dalla Legge.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sono definite nelle sedi giurisdizionali competenti, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o, a seconda dei casi, il soggetto Gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante al momento dell'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino al passaggio in giudicato che ne statuisca la risoluzione oppure fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o sia stata comunque definita la controversia stessa. Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, nonché le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria o di quella sanitaria restando, in ogni caso l'Amministrazione Comunale o il soggetto Gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. Le eventuali spese inerenti e derivanti dalle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente.

Articolo 86

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 59, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 87

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 88

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di

che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.